Utilizzo di locali da destinare a funzioni formative per l'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico

Autorizzazione alla stipulazione di una convenzione tra Provincia e Comune di Levico
Determinazione n. 88 del 12/09/2018

Autorizzazione alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa degli immobili siti nelle pp.edd. 1805 e 1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare a funzioni formative per l'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero con sede legale in Rovereto.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n. 85/2018-A
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 88 DI DATA 12 Settembre 2018
SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO
OGGETTO:
Autorizzazione alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa degli immobili siti nelle pp.edd. 1805 e 1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare a funzioni formative per l'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero con sede legale in Rovereto.
RIFERIMENTO : 2018-S167-00110
Pag 1 di 4
Num. prog. 1 di 11
Il Dirigente rileva quanto segue.
L'art. 38, comma 6 ter, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dispone che gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare.
Il Comune di Levico Terme è proprietario degli edifici in pp.edd. 1805 e 1806 C.C. Levico, siti in Via Slucca de Matteoni, ex sedi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Levico Terme, e degli immobili che erano adibiti a mensa scolastica e a palestra.
Il Comune di Levico Terme, con deliberazione della Giunta comunale n. 183 di data 22 ottobre 2015, ha concesso in uso a titolo gratuito alla Provincia alcuni locali e la mensa degli immobili siti nelle pp.edd. 1805 e 1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare a funzioni formative per l'Istituto di Formazione professionale Alberghiero con sede legale in Rovereto (TN), per un periodo decorrente dal 1 luglio 2015 e durata fino al termine dell'anno formativo 2017/2018 (30 giugno 2018).

Il Servizio infanzia e istruzione del primo grado, in relazione alla scadenza del contratto di cui alla lettera c), considerata la necessità di proseguire nell'utilizzo degli spazi concessi in uso per l'Istituto di Formazione professionale Alberghiero, ha chiesto al Comune di Levico Terme la disponibilità a rinnovare la concessione in uso degli spazi in questione per un periodo corrispondente ad ulteriori tre anni formativi, nell'attesa dell'immissione in possesso da parte della Provincia dell'ex compendio scolastico, così come previsto dalla accordo pattuito nel maggio 2016 tra la Provincia e il Comune di Levico Terme finalizzato alla riqualificazione urbanistica dei compendi ex Cinema, la Masera e scolastico.
Il Comune di Levico Terme ha espresso la propria disponibilità a concedere in uso a titolo gratuito alcuni locali dell'edificio di Via Slucca de Matteoni, già sede della scuola secondaria di primo grado di Levico Terme, da destinare all'attività didattico - educativa dell'Istituto di Formazione professionale Alberghiero.
Si ritiene pertanto opportuno autorizzare la stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare a funzioni formative per l'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero con sede legale in Rovereto.
Tutto ciò premesso IL DIRIGENTE
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e in particolare l'articolo 38, comma 6 ter;
- visto la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5;

- visto il D.P.G.P. n. 6-78/leg. di data 26 marzo 1998 concernente il regolamento recante "funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno1998 recante fra l'altro le direttive relative alla stipulazione dei contratti;
- vista le deliberazione della Giunta provinciale n. 6923 di data 8 ottobre 1999 che, modificando la deliberazione n. 7400 di data 1 giugno 1992, ha ridefinito la ripartizione delle competenze tra i servizi provinciali in materia contrattuale attribuendo ai servizi di merito le attività istruttorie, preparatorie e preliminari finalizzate alla stipulazione degli atti contrattuali;
d e t e r m i n a 1. di stipulare e sottoscrivere, per quanto esposto in premessa, una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa immobili siti nelle pp.edd.
1805 e 1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare a funzioni formative per l'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero con sede legale in Rovereto;
2. di dare atto che la concessione in uso a titolo gratuito di cui al punto 1., avverrà nei termini e nelle modalità stabiliti nello schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, e già approvato dal Comune di Levico Terme con deliberazione della Giunta comunale n. 134 di data 9 agosto 2018;
3. di dare atto che, l'atto di concessione di cui al punto 1. sarà presentata per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale nel parere prot. 906-13516/2005 di data 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1, della parte seconda della medesima tariffa;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ovvero dinanzi al competente Tribunale Regionale Amministrativo (TRGA) entro 60 giorni.

001 Schema concessione 002 Allegato A) Planimetria Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE
Roberto Ceccato

Allegato parte integrante SCHEMA CONCESSIONE
ATTO DI CONCESSIONE
in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa degli immobili siti nelle pp.edd. 1805 e 1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare a funzioni formative per l'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero con sede legale in Rovereto, ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Tra le parti:
(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:
dott. ROBERTO CECCATO, nato a Trento, il 15 agosto 1961, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado, secondo quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6 -78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 16 giugno 1998 e s.m.;
(2) COMUNE DI LEVICO TERME, con sede in Levico Terme, Via Marconi n. 6, codice fiscale n. 00253930226, rappresentato da:
ing. STEFANO PORTESI, nato a Civezzano (TN) il 15 luglio 1963, che interviene ed agisce nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Levico Terme, a norma dell'art. 46 dello Statuto Comunale;
In conformità alla determinazione del dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. dd. e alla deliberazione della Giunta del Comune di Levico Terme n. di data , che hanno autorizzato la stipula della presente concessione premesso che:
a) l'art. 38, comma 6 ter, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dispone che gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del Num. prog. 5 di 11 secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare;
b) il Comune di Levico Terme è proprietario degli edifici in pp.edd. 1805 e 1806 C.C. Levico, siti in Via Slucca de Matteoni, ex sedi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Levico Terme, nonché degli immobili che erano adibiti a mensa scolastica e a palestra;
c) il Comune di Levico Terme, con deliberazione della Giunta comunale n. 183 di data 22 ottobre 2015, ha concesso in uso a titolo gratuito alla Provincia alcuni locali e la mensa degli immobili siti nelle pp.edd. 1805 e 1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare a funzioni formative per l'Istituto di Formazione professionale Alberghiero con sede legale in Rovereto (TN), per un periodo decorrente dal 1 luglio 2015 e durata fino al termine dell'anno formativo 2017/2018 (30 giugno 2018);
d) il Servizio infanzia e istruzione del primo grado, in relazione alla scadenza del contratto di cui alla lettera c), considerata la necessità di proseguire nell'utilizzo degli spazi concessi in uso per l'Istituto di Formazione professionale Alberghiero, ha chiesto al Comune di Levico Terme la disponibilità a rinnovare la concessione in uso degli spazi in questione per un periodo corrispondente ad ulteriori tre anni formativi, nell'attesa dell'immissione in possesso da parte della Provincia dell'ex compendio scolastico, così come previsto dalla accordo pattuito nel maggio del 2016 tra la Provincia e il Comune di Levico Terme finalizzato alla riqualificazione urbanistica dei compendi ex Cinema, la Masera e scolastico;
e) il Comune di Levico Terme ha espresso la propria disponibilità a concedere in uso a titolo gratuito alcuni locali dell'edificio di Via Slucca de Matteoni, già sede della scuola secondaria di primo grado di Levico Terme, da destinare all'attività didattica ed educativa dell'Istituto di Formazione professionale Alberghiero;
f) i rapporti nascenti sono disciplinati mediante convenzione ai sensi dell'articolo 38, comma 6 ter, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
tutto quanto considerato e dichiarato le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula la seguente CONCESSIONE

ART. 1

Il COMUNE DI LEVICO TERME, di seguito denominato anche "Amministrazione concedente" concede in uso gratuito, a norma dell'art. 38 comma 6 ter, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche "Concessionario" che accetta: l'immobile destinato a mensa scolastica, i locali individuati al piano seminterrato dell'edificio sito in p.ed. 1805 C.C. Levico, e i locali individuati al primo piano dell'edificio sito in p.ed. 1806 C.C. Levico, cosi come riportato nella planimetria allegata sub lettera A, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, alla quale le parti fanno, per ogni e qualsiasi effetto, espresso riferimento.
Il rapporto di concessione in uso a titolo gratuito disciplinato dalla presente convenzione comprende anche l'uso gratuito delle vie di ingresso e di quant'altro risulti funzionale ed accessorio all'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto, con sede legale a Rovereto, di seguito anche denominato "Ente utilizzatore".
Il Concessionario dichiara che i locali summenzionati, da destinarsi temporaneamente a fini scolastici/formativi, sono idonei alla funzione per la quale sono assunti in concessione.
I locali non possono essere distolti dalla destinazione scolastica sopra indicata se non previa autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
ART. 2
Il presente atto di concessione decorre, di comune accordo, dalla data del 1 luglio 2018, ed avrà durata fino al termine dell'anno formativo 2020/2021 (30 giugno 2021), salvo disdetta da parte dell'Amministrazione concedente da darsi con lettera raccomandata entro 3 (tre) mesi dalla scadenza.
Al termine della concessione, il locale oggetto del presente atto dovrà essere riconsegnato al Comune di Levico Terme, libero da persone o cose, nel medesimo stato in cui lo stesso è stato consegnato, salvo il rilascio di nuova concessione a discrezione dell'Amministrazione concedente, su richiesta del Concessionario.
ART. 3
Il Concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione oggetto del presente atto, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi ai locali descritti all'art. 1 (uno) del presente atto di concessione.
Per tutta la durata della concessione rimangono a carico dell'Ente utilizzatore le spese di manutenzione ordinaria degli spazi oggetto della presente convenzione, mentre le spese di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione concedente (Comune di Levico Terme).
Le utenze, le pulizie e gli oneri di smaltimento dei rifiuti della mensa dovranno essere assunte in carico direttamente dall'Ente utilizzatore.

La spesa inerente le utenze intestate al Comune di Levico Terme ed altre eventuali spese derivanti dall'utilizzo dei locali in concessione individuati al piano seminterrato dell'edificio sito in p.ed. 1805 C.C. Levico, nonché dei locali in concessione individuati al piano rialzato dell'edificio sito in p.ed. 1806 C.C. Levico, saranno rimborsate annualmente dall'Ente utilizzatore al Comune di Levico Terme su presentazione di rendiconto predisposto sulla base dei consumi effettivi. Le spese per la pulizia sono a carico dell'Ente utilizzatore.
Il Concessionario assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o cose in conseguenza dell'utilizzo dei locali oggetto di concessione nonché degli arredi e delle attrezzature ivi contenuti, esonerando e rendendo indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati. L'Amministrazione concedente si obbliga ad acquisire adeguate coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e contro l'incendio.
ART. 4
La concessione è revocabile dall'Amministrazione concedente in qualsiasi momento per esigenze di pubblica utilità, a suo insindacabile giudizio e senza che il Concessionario possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento di sorta.
Resta peraltro inteso che l'inosservanza da parte del Concessionario, anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, darà luogo, da parte dell'Amministrazione concedente, alla dichiarazione di decadenza della

concessione, mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario, con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso a danno e spese del Concessionario decaduto. Resta altresì inteso che l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in relazione all'utilizzo del bene oggetto di concessione.

ART.5

Il Concessionario non potrà cedere il presente atto, nonché sub concedere o subaffittare, in tutto o in parte, i locali descritti all'art. 1 (uno), senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente.

ART. 6

La concessione è accordata per usi connessi alle finalità istituzionali del Concessionario. Eventuali lavori necessari per il miglior uso e/o per l'adeguamento dei locali, o per specifiche esigenze, dovranno essere Num. prog. 8 di 11

autorizzati dal Comune di Levico Terme. I lavori accordati dall'Amministrazione concedente, realizzati a cura e spese del Concessionario o dell'Ente utilizzatore, ivi compreso l'ottenimento delle autorizzazioni prescritte ed all'adeguamento del CPI, per l'adeguamento e allestimento degli spazi a servizio dell'Ente utilizzatore, comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei locali alla scadenza, qualora richiesto, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto a titolo di indennizzo. Resta sin d'ora convenuto che quanto sarà fatto dal Concessionario o dall'Ente utilizzatore, a propria totale cura e spese, previo il consenso dell'Amministrazione concedente, diventa, alla scadenza del presente atto, proprietà del Comune di Levico Terme senza riconoscimento al Concessionario del diritto ad alcun compenso e/o indennizzo di sorta, salvo l'eventuale immissione in possesso del locale oggetto del presente atto da parte del Concessionario prima della scadenza della presente concessione.

Se fossero apportate modifiche di qualsiasi natura o specie ai locali senza il permesso di cui sopra, l'amministrazione avrà diritto di ottenere il ripristino a spese del Concessionario e il risarcimento di tutti i danni.

ART. 7

È facoltà del Comune di Levico Terme ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo atto.

Qualora fosse accertato in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto fosse esercitata in difformità alle Leggi e ai regolamenti o a quanto contenuto nel presente atto, o superando quanto consentito, la concessione stessa potrà essere dichiarata decaduta - con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso - salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione concernente sia per il recupero di eventuali danni accertati, sia per l'eventuale denuncia del Concessionario all'Autorità Giudiziaria.

ART. 8

L'imposta di registro relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico del concessionario PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto di concessione ha per oggetto prevalente la concessione in uso a titolo gratuito di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del COMUNE DI LEVICO TERME ed è pertanto da considerarsi rispettivamente:

a) esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tabella Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche, trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali;

b) non soggetto a trascrizione e sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale con parere prot. n. 906-13516/2005

d.d. 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da Num. prog. 9 di 11

liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1 della parte seconda della medesima tariffa.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Levico Terme,

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

COMUNE DI LEVICO TERME

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- ing. Stefano Portesi -

Trento,

IL CONCESSIONARIO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Infanzia e istruzione del primo grado Il Dirigente - dott. Roberto Ceccato -
Num. prog. 10 di 11
Num. prog. 11 di 11